

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 novembre 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modifiche, e in particolare l'art. 14-ter, introdotto dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTA la propria delibera del 13 maggio 2014, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Roma e provincia, dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Firenze e dell'Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Torino (di seguito, anche gli Ordini di Roma, Firenze e Torino) per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (di seguito, legge n. 287/90);

VISTE le comunicazioni del 4 e 5 settembre 2014, con le quali gli Ordini di Roma, Firenze e Torino hanno presentato impegni, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90 e secondo le modalità indicate nel “*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90*”;

VISTA la propria delibera adottata in data 24 settembre 2014, con cui è stata disposta, a far data dal 30 settembre 2014, la pubblicazione degli impegni presentati dagli Ordini di Roma, Firenze e Torino nel sito *web* dell’Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere, entro i successivi 30 giorni, le proprie osservazioni ed è stato fissato al 29 dicembre 2014 il termine per l’adozione di una definitiva decisione sugli impegni, ai sensi dell’articolo 14-*ter* della legge n. 287/90, salvo l’ulteriore tempo necessario per l’acquisizione di pareri obbligatori;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati in merito agli impegni sottoposti a consultazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. A seguito di una segnalazione anonima e di successive verifiche effettuate d’ufficio, con delibera del 13 maggio 2014 l’Autorità ha avviato un’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti degli Ordini degli architetti di Roma, di Firenze e di Torino, con riferimento alla adozione e alla diffusione, tramite i rispettivi siti *web*, di sistemi di calcolo, tra loro simili, utilizzabili dagli iscritti per il computo di varie tipologie di compensi professionali. Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, in particolare era rilevata la suscettibilità di tali strumenti di determinare di fatto una surrettizia applicazione delle tariffe professionali definitivamente abrogate *ex art.* 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, c.m., dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27¹.

II. LE PARTI

2. Gli Ordini territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Firenze, Roma e Torino sono stati istituiti dalla legge 24

¹ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.”, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O; convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27.

giugno 1923, n. 1395² e successive modificazioni. Agli Ordini territoriali³ spetta, tra l'altro, la tenuta dell'Albo degli architetti iscritti, la vigilanza sulla correttezza dell'esercizio professionale e il rilascio di pareri alla pubblica amministrazione. Inoltre, e per quanto qui maggiormente rileva, l'art. 5, comma 1, punto 3) della legge n. 1395/1923, stabilisce che ogni Consiglio dell'Ordine, tra l'altro, fornisca *“a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese”*.

III. IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI

3. Per quanto concerne gli aspetti di natura tariffaria, occorre innanzitutto rammentare che la cd. *“riforma Bersani”* (d.l. n. 223/06, convertito con modificazioni nella legge n. 248/06) ha introdotto, (art. 2 legge cit.) il principio della libera determinazione dei compensi professionali, abrogando tutte *“le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...]”* e sancendo la nullità delle *“disposizioni deontologiche che contengono previsioni contrastanti con la menzionata abrogazione ... a decorrere dal 1 gennaio 2007”*.

4. Inoltre, l'art. 9, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e recante le *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”* ha disposto la definitiva eliminazione delle *“tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”* e delle *“disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1”* (comma 5), con conseguente abrogazione di tutte le previsioni che fanno riferimento alle tariffe, nonché alle relative norme di attuazione.

5. L'art. 9, comma 4, del d.l. cit. prevede in proposito che *“la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le*

² Recante *“Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”*, in G.U. 17 luglio 1923, n. 167. Il successivo R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 ha previsto la *“Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto”* (in G.U. 15 febbraio 1926, n. 37).

³ Gli Ordini provinciali sono attualmente 105, distribuiti sull'intero territorio nazionale. I Consigli direttivi degli Ordini sono eletti ogni quattro anni dai rispettivi iscritti.

singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.

6. A seguito dell'entrata in vigore del dl n. 1/2012, il legislatore, con i D.M. n. 140/2012 e n. 143/2013, si è limitato a stabilire i parametri a cui attenersi per quantificare, rispettivamente, i compensi da liquidare in sede giurisdizionale e i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

IV. APPLICABILITÀ DELLE NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA

7. In base a quanto stabilito dalla consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la nozione di impresa nell'ambito del diritto della concorrenza comprende qualsiasi soggetto che svolga un'attività economica, a prescindere dal suo *status* giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.⁴ Pertanto, secondo tali principi comunitari, qualsiasi attività che preveda l'offerta di beni o di servizi su uno specifico mercato costituisce una “*attività economica*”⁵.

8. Gli architetti, prestando stabilmente, a titolo oneroso ed in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono un'attività economica e possono quindi essere qualificati come “*imprese*” ai sensi del diritto *antitrust*⁶.

9. Nello specifico, gli Ordini di Roma, di Firenze e di Torino, in quanto enti territoriali rappresentativi di “*imprese*” che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, sono associazioni di

⁴ Cfr. Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner and Elser v Macrotron GmbH; Corte di Giustizia, sentenze del 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters v. Algemene Raad vande Nederlandse Orde van Advocaten, Racc. 2002, pag. I-1577; del 16 novembre 1995, causa C-244/94, Federation française des sociétés d'assurance e a., Racc. pag. I-4013, punto 14, e dell'11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, detta «Job Centre II», Racc, pag. I-7119, punto 21. Si veda anche sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio Nazionale dei Geologi.

⁵ Cfr. Corte di Giustizia sentenze 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7, e 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36.

⁶ Cfr. Causa C-309/99 Wouters, cit. e in senso analogo, a proposito di medici, sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 77. Si veda anche sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, Consiglio Nazionale dei Geologi. “senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione sia regolamentato siano tali da modificare questa conclusione”. Cfr., al riguardo, Sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002 causa C-309/99, Wouters, cit.. Con specifico riferimento agli architetti, cfr. Commissione, Architetti del Belgio, OJ L004/10, 2005.

imprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90⁷.

V. LE CONDOTTE CONTESTATE

10. Le condotte contestate agli Ordini degli architetti di Roma, Firenze e Torino in sede di avvio del procedimento riguardano la predisposizione e la diffusione agli iscritti, attraverso i rispettivi siti *web*, di sistemi che, sulla base delle tariffe di settore vigenti fino all'entrata in vigore del d.l. 1/2012, consentivano di calcolare, peraltro con risultati pressoché identici tra loro, l'entità dei compensi corrispondenti a varie tipologie di prestazioni professionali.

Il servizio di “Calcolo Tariffa professionale” dell’Ordine di Roma

11. Dalla *home page* del sito dell'Ordine degli architetti di Roma e provincia, sotto la voce “*Professioni/Tariffa professionale*” si accedeva al servizio di “*Calcolo Tariffa Professionale*” offerto dall'Ordine medesimo. In particolare, oltre all'accesso alla normativa, aggiornamenti e documenti riguardanti l'esercizio della professione, nel sito era presente il sistema di “*Calcolo Tariffa Architetti ed Ingegneri – (Legge n° 143 del 02.03.49)*”, a sua volta suddiviso nelle voci “*per Costruzioni edilizie ed impianti (Tabella A, classi da I a IX)*”, “*per il Coordinamento in fase di Progettazione*” e “*per il Coordinamento in fase di Esecuzione*”.

12. Il calcolatore consentiva al singolo professionista di definire il proprio compenso professionale compilando una serie di voci già predisposte, consistenti nell'importo dei lavori da eseguire, nella relativa classe e categoria e nella percentuale di spese previste, nonché selezionando le prestazioni da erogare per i suddetti lavori (quali, ad esempio, “*progetto preliminare*”, “*progetto definitivo*”, “*progetto esecutivo*”, “*direzione dei lavori*”, etc.).

13. In funzione delle specifiche prestazioni indicate, il sistema forniva al professionista un importo calcolato sulla base delle tariffe di settore previgenti e, in buona sostanza, un parametro di riferimento cui attenersi nel rapporto contrattuale con il proprio cliente-committente⁸.

⁷ Cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 19 febbraio 2002 causa C-309/99, Wouters, cit..

⁸ In calce ad ogni pagina di calcolo tariffario era evidenziata in neretto la dicitura:

ATTENZIONE

1. Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 9) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel

Il servizio offerto dall'Ordine di Firenze

14. Analogamente, nella pagina *web* del proprio sito denominata “*Dipartimento tariffe e notule*”, l'Ordine di Firenze metteva a disposizione un programma (accessibile ai soli iscritti), sviluppato dal Cresme in collaborazione con il CNA, nonché dei “*Fogli di calcolo tariffa 143/49*” attraverso i quali gli iscritti potevano calcolare gli onorari per le committenze private⁹.

Il sistema di calcolo dell'Ordine di Torino

15. Nel sito dell'Ordine di Torino, nella pagina “*Professioni/Parcelle*” era presente un *link* denominato “*TARIFA 4.1 Programma per l'elaborazione delle parcelle professionali degli architetti*”, attraverso il quale era possibile scaricare un software per l'elaborazione dei compensi professionali.

16. In particolare, dopo alcune avvertenze di carattere tecnico sui “*requisiti del sistema*” e sull’ “*aggiornamento del programma*”, veniva inoltre specificato che “*TARIFA 4.1 è un programma per il calcolo delle parcelle professionali, realizzato dalla società Tecnograph in versione aggiornata e configurata secondo le interpretazioni tariffarie in vigore in Piemonte. Il programma consente una elaborazione completa delle diverse tipologie di parcelle professionali degli architetti e degli ingegneri, e contempla le numerose variabili legate a diversi ambiti di lavoro: committenze pubbliche o private, tipologie di progetto, necessità o abitudini operative personali ecc.*”¹⁰.

sistema ordinistico, e ne ha vietato qualsiasi riferimento nei contratti.

2. il metodo di calcolo attualmente riportato costituisce solo uno dei possibili parametri per calcolare il compenso professionale da pattuire comunque in fase contrattuale col cliente-committente.

3. Di conseguenza, l'applicazione di tale metodo di calcolo non è obbligatoria per il professionista e non è vincolante per il cliente-committente.

4. La mancata applicazione di tale metodo di calcolo non costituisce violazione di alcuna norma deontologica da parte degli architetti e non comporta applicazione di alcuna sanzione di natura disciplinare a carico dei medesimi.

⁹ Nella medesima pagina era riportata la seguente indicazione “*NOTA BENE - Vista l'emanazione dei recenti decreti che hanno di fatto abrogato le tariffe professionali (rimaste in vigore in via transitoria solo per i lavori pubblici), si informano i colleghi che per gli incarichi conferiti dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del D.L. 1/2012, per i lavori privati i fogli di calcolo per la determinazione degli onorari, e le relative delibere del Consiglio dell'Ordine, hanno solo valore orientativo. Per i lavori privati può essere utilizzato il programma sviluppato dal Cresme in collaborazione con il CNA (accesso riservato tramite password agli iscritti all'Ordine di Firenze)*”.

¹⁰ Anche l'Ordine di Torino, evidenzia, con riferimento ai citati programmi di calcolo dei compensi, che “*Con decreto legge n. 1/2012, sono state abrogate le tariffe professionali. Il software di calcolo TARIFA, basato sulla Tariffa Professionale L. 143/1949, sul Dm 4-4-2001 e smi, può essere utilizzato dai professionisti a mero titolo di riferimento*”.

VI. I MERCATI RILEVANTI

17. Premesso che, nel caso di specie, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività¹¹, il mercato del prodotto può essere definito come quello dell'offerta di servizi professionali resi dagli architetti per conto della committenza privata. Si può ragionevolmente ritenere che i servizi in questione possano riguardare un mercato distinto da quelli dei servizi resi alla committenza pubblica, in considerazione, tra l'altro, della diversa disciplina e delle diverse modalità di affidamento che caratterizzano i relativi incarichi professionali.

18. Sotto il profilo geografico, si rileva che i metodi di calcolo tariffario previsti dagli Ordini di Roma, Firenze e Torino sono rivolti ai professionisti iscritti nei rispettivi Albi, che di norma svolgono la loro attività principalmente nelle province di riferimento.

19. Tuttavia, non potendosi *a priori* escludere l'ipotesi che alcuni clienti ritengano preferibile rivolgersi a professionisti operanti anche al di fuori della propria provincia, si ritiene che il mercato del prodotto relativo all'erogazione dei suddetti servizi possa avere dimensione anche più ampia rispetto all'ambito provinciale di riferimento degli Ordini sopra citati.

VII. GLI IMPEGNI PROPOSTI DALLE PARTI

20. Dopo aver rispettivamente presentato, come previsto dalla "*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*", una versione non definitiva degli impegni, contestualmente rendendo noto di aver già provveduto a sospendere la diffusione dei servizi di calcolo tariffario in questione tramite i rispettivi siti *web*, ed a seguito di successivi incontri e contatti con gli Uffici dell'Autorità, le Parti hanno depositato - entro i termini previsti dalla citata Comunicazione - la versione definitiva degli impegni *ex art. 14-ter* legge n. 287/90.

21. Gli impegni prevedono quanto segue.

¹¹ Cfr. Consiglio di Stato sentenza del 1 marzo 2012 n. 1192, Mercato dello zolfo grezzo; cfr. altresì sentenza del 24 settembre 2012, n. 5067, Acea - Suez Environment/Pubblicacqua e da ultimo anche le sentenze del Tar del Lazio del 17 novembre 2011, nn. 8947 e a., Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici; e del 29 marzo 2012, nn. 3031 e a., Logistica internazionale.

Ordini di Roma e Torino: mantenimento in via definitiva della rimozione del servizio calcolatore oggetto dell'istruttoria, con pubblicazione di un'apposita nota esplicativa al riguardo; ampia diffusione dell'obbligo per gli iscritti di sottoporre al cliente, non appena richiesti di una prestazione professionale, un dettagliato preventivo volto a pervenire alla stipula di un accordo scritto da perfezionarsi prima dell'avvio della relativa prestazione.

I suddetti Ordini, inoltre, si impegnano a specificare che l'effettuazione della prestazione professionale non preceduta dalla stipula dell'accordo scritto di cui sopra - che dovrà comunque essere il più possibile circostanziato ed articolato in tutte le fasi dell'attività professionale - costituisce comportamento suscettibile di valutazione disciplinare.

Infine, fatto comunque salvo quanto già in precedenza evidenziato, essi si impegnano a rendere noto che, nelle ipotesi di eventuale contrasto insorto fra professionista e cliente nella fase di esecuzione della prestazione, il relativo Ordine è disponibile per ogni chiarimento se del caso occorrente al fine di prevenire un contenzioso giudiziale.

Ordine di Firenze: mantenimento in via definitiva della rimozione del servizio calcolatore oggetto dell'istruttoria, con pubblicazione, nel sito web dell'Ordine, di una comunicazione nella quale: (a) si dà conto dell'avvenuta rimozione dei fogli di calcolo, (b) si ricorda che la legge n. 143/49, che normava la vecchia tariffa professionale, è abrogata, mentre il D.M. n. 140/12 è tuttora vigente e regola i compensi in sede di giudizio, (c) si precisa che non esiste alcuna tariffa professionale di riferimento e che il compenso del professionista deve essere liberamente concordato con il committente, che deve essere informato, al momento dell'affidamento dell'incarico, della complessità di svolgimento oltre che entità dello stesso, con relativa indicazione dell'importo proposto e della sua logica di calcolo, (d) si rammenta che dal 1° gennaio 2013 i professionisti sono tenuti a stipulare con il committente un contratto in forma scritta al momento dell'affidamento dell'incarico, secondo quanto stabilito dal nuovo codice deontologico.

VIII. OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI

22. Gli impegni presentati dalle Parti sono stati pubblicati nel sito *internet* dell'Autorità dal 30 settembre al 30 ottobre 2014. In tale periodo non risultano pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

IX. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

23. Gli impegni presentati dagli Ordini di Roma, Firenze e Torino, nelle versioni definitive descritte in precedenza e allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante, appaiono idonei a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto del procedimento istruttorio.

24. In tal senso rilevano, in primo luogo, gli impegni assunti dalle Parti ad assicurare la permanente rimozione, dai rispettivi siti *web*, degli strumenti di calcolo oggetto di esame, rendendo così definitiva la misura già anticipata in via cautelativa da tutti gli Ordini interessati al momento dell'avvio dell'istruttoria; nonché a dare ampia informativa agli iscritti riguardo alle criticità di natura concorrenziale che hanno determinato tale rimozione e alla piena libertà degli stessi nella determinazione dei compensi richiesti per le proprie prestazioni professionali. La corretta implementazione di tali impegni è idonea a eliminare il rischio che questi o analoghi strumenti di calcolo possano agevolare o addirittura indurre fenomeni di allineamento dei comportamenti di prezzo dei professionisti.

25. Analoga valutazione positiva riguarda le prospettate misure di informazione da parte degli ordini di Roma e Torino, finalizzate a sensibilizzare gli iscritti in merito all'obbligatorietà di un dettagliato preventivo da sottoporre al committente prima dell'affidamento dell'incarico, quest'ultimo da effettuarsi mediante un accordo scritto nel quale siano chiaramente indicate le diverse fasi in cui si articola la prestazione professionale. Lo strumento del preventivo, propedeutico al raggiungimento di un accordo scritto, agevola il consumatore nella propria attività di selezione delle offerte, facilitando il confronto tra le stesse e accresce il grado di trasparenza nel mercato a favore dei consumatori. L'efficacia di tali iniziative potrà inoltre risultare rafforzata dalla parallela e capillare comunicazione agli iscritti, attraverso il canale *internet* di ciascun Ordine, circa la rilevanza, anche sotto il profilo del rispetto della disciplina deontologica, dell'eventuale inosservanza dei suddetti obblighi di legge.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati dagli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma, Firenze e Torino sono idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma, Firenze e Torino, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento nei confronti degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma, Firenze e Torino, senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge citata;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori, nei confronti degli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma, Firenze e Torino, gli impegni presentati ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e nelle versioni definitive allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

b) di chiudere il procedimento, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 1, della legge n. 287/90, senza accertare l'infrazione;

c) che gli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma, Firenze e Torino informino l'Autorità delle azioni intraprese per dare efficace e completa attuazione agli impegni assunti, a tal fine trasmettendo, entro il 31 gennaio 2015, una specifica e documentata relazione scritta.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella